



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE

Via G. Libertini, 3 - 73100 Lecce - Tel. 0832/258611 - 0832/258636

accademialecce@libero.it - www.accademiabelleartilecce.com

Prot. n. 5509/E3 del 03/11/2010

Regolamento recante norme sulle elezioni e il funzionamento della Consulta degli Studenti

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 07/07/2010

Parere Consiglio Accademico del 29/03/2010

Articolo 1 – Natura giuridica e finalità della Consulta degli Studenti

La Consulta degli Studenti è un organo istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Lecce. Si tratta dell'organo di rappresentanza degli studenti all'interno dell'Istituto.

Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al Consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

Come statuito dall'art. 18 dello Statuto dell'Accademia, essa è composta da studenti eletti in numero di tre fino a cinquecento studenti, di cinque fino a mille, di sette fino a millecinquecento, di nove fino a duemila, di undici con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico.

CAPO I – Elezioni

Articolo 2 – Indizione delle elezioni

Il Direttore indice le elezioni degli studenti nella Consulta degli studenti.

Il relativo bando viene affisso all'albo dell'Accademia ed indica:

- a) la data, il luogo e l'ora delle votazioni e, limitatamente all'elezione del Direttore, dell'eventuale ballottaggio;
- b) il termine per presentazione delle candidature;
- c) i requisiti per l'elettorato attivo e passivo.

Articolo 3 – Commissione elettorale

La Commissione elettorale per l'elezione della Consulta degli studenti è costituita da tre membri nominati dal Direttore e risulta così composta:

- n. 2 componenti, designati dagli studenti tra i maggiorenni regolarmente iscritti ai corsi di I e II livello;
- n. 1 Componente designato dal personale amministrativo e tecnico, con contratto a tempo indeterminato in servizio nell'Istituzione;

All'atto dell'insediamento la Commissione nomina al suo interno il Presidente.

La Commissione elettorale predispone tutto il materiale utilizzato dal Seggio elettorale per le operazioni di voto ivi compresi l'elenco dei votanti e le schede.

Articolo 4 – Seggio elettorale

Il Seggio elettorale per l'elezione della Consulta degli studenti è costituito da cinque membri nominati dal Direttore, su designazione rispettivamente dell'Assemblea degli Studenti, e del Personale Amministrativo e Tecnico. Esso risulta così composto:

- n. 4 componenti scelti tra gli studenti maggiorenni, regolarmente iscritti ai corsi di I e II livello;
- n. 1 Componente scelto tra il personale amministrativo con contratto a tempo indeterminato in



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE

Via G. Libertini, 3 - 73100 Lecce - Tel. 0832/258611 - 0832/258636

accademialecce@libero.it - www.accademiabelleartilecce.com

servizio nell'Istituzione;

All'atto dell'insediamento il Seggio nomina al suo interno il Presidente.

Per la validità delle operazioni del seggio è richiesta la presenza di almeno tre componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.

Articolo 5 – Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo, tanto quanto quello passivo, sono attribuiti agli studenti che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti ai corsi di studio di I e II livello.

Articolo 6 – Candidature

Possono presentare validamente la propria candidatura gli studenti che siano regolarmente iscritti all'Accademia e che frequentino l'Istituzione essendo in regola con il pagamento di tasse e contributi.

Le candidature devono essere presentate entro il 7° giorno precedente la data fissata per la votazione e sottoscritte da almeno 10 firme.

Le candidature devono essere presentate per iscritto ed indirizzate al Presidente della Consulta uscente, il quale le affiggerà nella bacheca della Consulta. Il Presidente della consulta uscente comunica le candidature al Direttore.

Ogni candidatura può essere anche associata alla presentazione di un programma elettorale.

La votazione avviene attraverso scrutinio segreto e si svolge in unica sessione.

In caso di parità tra due candidati prevale l'anzianità di iscrizione e in caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica.

Il Presidente uscente della Consulta comunica alla Direzione gli esiti delle votazioni.

Articolo 7 – Votazioni

Le votazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di indizione delle elezioni.

L'eventuale ballottaggio si svolge entro sette giorni dalla prima votazione.

Le votazioni sono valide se vi prendono parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* richiesto, non si procede alle operazioni di scrutinio e, ferme restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripetute entro sette giorni.

I candidati sono eletti in base ai voti validamente espressi escluse le schede bianche e quelle nulle.

Ciascuna votazione si svolge in cinque giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Articolo 8 – Insediamento del seggio elettorale

Il seggio elettorale si insedia prima dell'inizio delle votazioni e procede alle operazioni preliminari che comprendono:

- il controllo dei locali e delle urne;
- la predisposizione di un sufficiente numero di schede contrassegnate dal timbro dell'Accademia e dalla firma del Presidente del seggio elettorale.

Il seggio cura nei modi ritenuti più opportuni la custodia dei locali, delle urne, delle schede e di tutto il materiale elettorale dandone atto nei rispettivi verbali.

Per la validità delle operazioni di competenza del seggio è prescritta la presenza di tutti i componenti



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE

Via G. Libertini, 3 - 73100 Lecce - Tel. 0832/258611 - 0832/258636

accademialecce@libero.it - www.accademiabelleartilecce.com

Articolo 9 – Operazioni di voto

Per essere ammesso al voto, ogni elettore deve essere identificato mediante valido documento di riconoscimento, ovvero per conoscenza personale attestata da un componente del seggio di riferimento e deve apporre la firma a fianco al proprio nome e cognome nell'apposito elenco degli elettori.

Il voto è individuale e segreto. Il voto è espresso segnando con una croce il nome e il cognome dei candidati prescelti riportati in ordine alfabetico sulla scheda di votazione. Nel caso di omonimia tra candidati sulla scheda è indicata anche la data di nascita.

L'elettore può esprimere fino a sette preferenze per l'elezione della Consulta degli studenti.

Sono nulle le schede che recano un numero di preferenze maggiore rispetto a quelle sopraindicate, ed altresì quelle su cui siano stati apposti segni di riconoscimento ovvero quelle che risultino in qualsiasi modo deteriorate.

Risultano eletti i candidati che riportino il maggior numero di voti. A parità di voti sono eletti i candidati più anziani d'età.

Articolo 10 – Scrutinio

Subito dopo la chiusura delle votazioni, e prima di procedere all'apertura delle urne e allo scrutinio delle schede, il seggio elettorale competente verifica che sia stato raggiunto il *quorum* per la validità delle votazioni.

Al termine dello scrutinio il presidente del seggio, dopo aver accertato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato e proclama gli eletti.

Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nel verbale sottoscritto dai componenti il seggio.

Tutto il materiale elettorale, ivi inclusi il verbale, le schede scrutinate, le schede autenticate e non utilizzate, viene riconsegnato dal seggio alla Commissione elettorale competente.

I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Accademia entro il giorno successivo a quello delle votazioni cui si riferiscono.

Articolo 11 – Ricorsi

Entro tre giorni dall'affissione all'albo dei risultati elettorali può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale competente, che decide entro due giorni dalla ricezione. La decisione è pubblicata all'albo dell'Accademia.

Articolo 12 – Nomina degli eletti

Il Direttore nomina con decreto gli studenti eletti nella Consulta degli studenti.

Gli eletti assumono la carica all'atto della nomina e la mantengono per il successivo triennio.

CAPO II – Funzionamento

Articolo 13 – Organizzazione della Consulta

La Consulta degli Studenti, entro 15 giorni dal suo insediamento, elegge a maggioranza assoluta il proprio Presidente, che presiede le riunioni. La votazione avviene attraverso scrutinio palese. In caso di parità si procede al ballottaggio.

In caso di impedimento, il Presidente viene sostituito da uno degli studenti facenti parte della Consulta, all'uopo designato dalla Consulta stessa. Se il Presidente rinuncia all'incarico si procede a nuova elezione.

Il Presidente nomina il Segretario ad ogni apertura di seduta.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE

Via G. Libertini, 3 - 73100 Lecce - Tel. 0832/258611 - 0832/258636

accademialecce@libero.it - www.accademiabelleartilecce.com

La Consulta è convocata con cadenza mensile dal suo Presidente almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione; l'atto di convocazione contiene la data, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno.

La Consulta è inoltre convocata tutte le volte che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza + 1 dei componenti della Consulta medesima.

Il numero legale per lo svolgimento delle riunioni è pari maggioranza + 1 dei membri della Consulta.

Il mandato di ogni Rappresentante è di durata triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta. Esso può altresì decadere, oltre che per cessazione della carica, per inadempienza ai propri doveri rilevata dalla Consulta degli Studenti stessa, ovvero per completamento del percorso di studi in data antecedente al mandato.

Le elezioni necessarie per coprire i posti eventualmente rimasti vacanti per cessazione avvenuta a qualsiasi titolo, vengono effettuate entro e non oltre due mesi dalla vacanza, per garantire continuità e collaborazione con gli organi istituzionali del Conservatorio.

Nel caso si verifichi la cessazione dalla carica di un membro della Consulta per motivazioni diverse dalla conclusione del ciclo di studi, la funzione del componente cessato dalla carica è riassegnata dalla Consulta al primo dei non eletti.

I membri che subentrano durante il mandato della Consulta rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato stesso.

Articolo 14 - Incarichi presso Consiglio di Amministrazione e presso il Consiglio accademico

La Consulta degli Studenti designa tra gli allievi effettivi maggiorenni dell'organo stesso due rappresentanti in seno al Consiglio Accademico ed un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.

In merito alla designazione del rappresentante per il Consiglio di Amministrazione, ciascun componente della Consulta provvede ad esprimere una preferenza. Il nominativo che riceve il maggior numero di preferenze viene designato come rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione. In caso di parità si procederà a ballottaggio.

L'incarico di rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione ha la stessa durata dell'incarico come membro della Consulta.

In caso di rinuncia all'incarico da parte del membro designato, la Consulta provvede a nominare un altro rappresentante entro 30 giorni dalla rinuncia.

In merito alla designazione dei rappresentanti per il Consiglio Accademico, ciascun componente della Consulta provvede ad esprimere due preferenze. I due nominativi che ricevono il maggior numero di preferenze vengono designati come rappresentanti in seno al Consiglio Accademico. In caso di parità si procederà a ballottaggio.

L'incarico di rappresentante in seno al Consiglio Accademico ha la stessa durata dell'incarico come membro della Consulta.

In caso di rinuncia all'incarico da parte del membro designato, la Consulta provvede a nominare un altro membro entro 30 giorni dalla rinuncia.

Articolo 15 – Il Presidente della Consulta

Il Presidente è eletto dai membri della Consulta e ne presiede le riunioni definendone l'ordine del giorno.

Egli presiede alle riunioni della Consulta stessa ed ha validità triennale.

Ha diritto di voto come ogni membro della Consulta. In caso di votazione con esito alla pari, prevale il voto del Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, si rimanda a quanto previsto dall'art. 13.

La carica di Presidente non impedisce l'assunzione dell'incarico di rappresentante in seno al Consiglio Accademico o al Consiglio di Amministrazione.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE

Via G. Libertini, 3 - 73100 Lecce - Tel. 0832/258611 - 0832/258636

accademialecce@libero.it - www.accademiabelleartilecce.com

Articolo 16 – Assemblee studentesche ed assemblee straordinarie

Le assemblee degli studenti sono convocate dal Presidente della Consulta.

Gli studenti sono convocati in assemblea, sentito il Direttore, il quale verifica la disponibilità degli spazi. L'Assemblea viene convocata almeno 2 volte all'anno, nonché ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dai 3/5 della Consulta.

Possono intervenire ai lavori dell'assemblea solo gli allievi regolarmente iscritti presso l'Accademia.

La convocazione dell'assemblea avviene con almeno 8 giorni di anticipo; l'atto di convocazione indica la data, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

L'avviso dell'Assemblea viene affisso nella bacheca della Consulta degli Studenti.

Per il periodo necessario allo svolgimento dell'assemblea, e previo accordo con la Direzione, le lezioni ordinarie vengono sospese. Tanto consente al corpo studentesco di prender parte all'assemblea.

Articolo 17 – Modifiche al regolamento

Le proposte di modifiche al presente Regolamento possono essere presentate dalla maggioranza assoluta della Consulta al Consiglio Accademico per un'approvazione, quindi al Consiglio di Amministrazione per la delibera di ratifica.